



# **NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

(decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990)

## **INDICE:**

- Capo I – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi Artt. 1-7
- Capo II – Periodo di osservazione dei cadaveri Artt. 8-11
- Capo III – Depositi di osservazione e obitori Artt.12-15
- Capo IV – Trasporto dei cadaveri Artt.16-36
- Capo V - Riscontro diagnostico Artt. 37-39
- Capo VI – Rilascio di cadaveri a scopo di studio Artt. 40-43
- Capo VII – Prelievo di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico Art. 44
- Capo VIII – Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere Artt. 45-48
- Capo IX – Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri Artt. 49-53
- Capo X – Costruzione dei cimiteri. Piani cimiteriali . Disposizioni tecniche generali Artt. 54-63
- Capo XI – Camera mortuaria Artt. 64-65
- Capo XII – Sala per Autopsie Artt. 66
- Capo XIII – Ossario comune Artt. 67
- Capo XIV – Inumazione Artt. 68-75
- Capo XV – Tumulazione Artt. 76-77
- Capo XVI - Cremazione Artt. 78-81
- Capo XVII – Esumazione ed estumulazione Artt. 82-89
- Capo XVIII - Sepolture private nei cimiteri Artt. 90-95
- Capo XIX – Soppressione dei cimiteri Artt. 96-99
- Capo XX – Reparti speciali entro i cimiteri Artt. 100
- Capo XXI – Sepolcri privati fuori dai cimiteri - Artt.101-105
- Capo XXII – Pulizia del cimitero Artt.106-122
- Capo XXIII – Personale addetto ai cimiteri Artt. 123-130
- Capo XXIV – Disposizioni transitorie Artt. 131-134
- Capo XXV – Concessioni di aree e loculi Artt. 135 – 137
- Capo XXVI – Cremazione e dispersione delle ceneri Artt. 138 - 146
- Capo XXVII – Accesso al cimitero per lavori Artt. 147 - 152

## **CAPO I – Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi**

### **Articolo 1**

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il comune deve darne informazione immediatamente all'azienda sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla azienda sanitaria locale, nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una azienda sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla azienda sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.
8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni azienda sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio, contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali la regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà individuare la azienda sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.
9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

### **Articolo 2**

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45.

### **Articolo 3**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

#### **Articolo 4**

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1239, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla azienda sanitaria locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

#### **Articolo 5**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### **Articolo 6**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1239, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

#### **Articolo 7**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1239, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'azienda sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla azienda sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **CAPO II – Periodo di osservazione dei cadaveri**

### **Articolo 8**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644 e successive modificazioni.

### **Articolo 9**

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

### **Articolo 10**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

### **Articolo 11**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco, pubblicato dal Ministero della Salute il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

## **CAPO III – Depositi di osservazione e obitori**

### **Articolo 12**

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

### **Articolo 13**

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, risconto diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

#### **Articolo 14**

- 1. i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 2. Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
- 3. I comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio
- 4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

#### **Articolo 15**

- 1. Il mantenimento in osservazione di salme o persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'azienda sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
- 2. L'azienda sanitaria locale comprendente più comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna azienda sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque non meno di cinque. Nel caso di un comune il cui territorio coincide con quello di una azienda sanitaria locale, oppure comprende più aziende sanitarie locali, le determinazioni in proposito assunte dal comune e il rapporto quantitativo di cui sopra è riferito alla popolazione complessiva del comune.
- 3. Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

### **CAPO IV – TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Articolo 16**

- 1. Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è:
  - a) a pagamento secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
  - b) a carico del comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'azienda sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **Articolo 17**

1. Il trasporto del cadavere effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### **Articolo 18**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la azienda sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Articolo 19**

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera a).
2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privativa, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria che si svolgono nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

#### **Articolo 20**

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti da lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle aziende sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

## **Articolo 21**

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio anticendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale competente.

## **Articolo 22**

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

## **Articolo 23**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

## **Articolo 24**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del comune, in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal comune, è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

## **Articolo 25**

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, previsti dagli articoli 27, 28 e 29, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

## **Articolo 26**

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato, ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

## **Articolo 27**

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal prefetto; per le salme da introdurre nel territorio nazionale, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Salute.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme del vigente Concordato tra Italia e Santa Sede.

### **Articolo 28**

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
  - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;
  - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. l'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

### **Articolo 29**

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
  - a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
  - b) certificato dell'azienda sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
  - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate;
2. il prefetto, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della salute

### **Articolo 30**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, nei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quel legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre degradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,66 mm se di zinco, o a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che, per effetto degli intagli medesimi, in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da uno o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da uno o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse e congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

### **Articolo 31**

1. Il Ministero della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da comune a comune l'uso di casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere, al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

### **Articolo 32**

1. per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di conservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione è applicata solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

### **Articolo 33**

1. È considerato come avvenuto nel territorio italiano, a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi, aeromobili battenti bandiera nazionale.

### **Articolo 34**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

### **Articolo 35**

1. Per il trasporto da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

### **Articolo 36**

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18,20, 25.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolte in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

## **CAPO V – RISCONTRO DIAGNOSTICO**

### **Articolo 37**

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte,
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

#### **Articolo 38**

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , in quanto applicabili.

#### **Articolo 39**

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.
2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi delle leggi sanitarie vigenti.
3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

### **CAPO VI – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO**

#### **Articolo 40**

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che recherà annotate le generalità.

#### **Articolo 41**

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.
3. I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

#### **Articolo 42**

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato per il trasporto al cimitero.

#### **Articolo 43**

1. Il coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
4. E' vietato il commercio di ossa umane.

### **CAPO VII – PRELEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

#### **Articolo 44**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

### **CAPO VIII – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE**

#### **Articolo 45**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco, e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale o delle aziende sanitarie locali interessate, per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi delle leggi sanitarie vigenti.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 46**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
  - a) Una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) Distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

#### **Articolo 47**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni delle leggi vigenti in materia di controllo della attività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

#### **Articolo 48**

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

### **CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI**

#### **Articolo 49**

1. A norma delle leggi sanitarie vigenti, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
2. I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme ai cimiteri del capoluogo riesca non agevole, per difficoltà di comunicazione, devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.
3. I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

#### **Articolo 50**

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) I cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7
  - e) I resti mortali delle persone sopra elencate.

#### **Articolo 51**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e, se il cimitero è consorziale, al sindaco del comune dove si trova il cimitero.
2. Il coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 52**

1. Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:
  - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
  - b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
  - d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

#### **Articolo 53**

1. I registri indicati nell'art. 52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

### **CAPO X – COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

#### **Articolo 54**

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

#### **Articolo 55**

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

## **Articolo 56**

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie previste, quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

## **Articolo 57**

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dalle leggi sanitarie vigenti.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.1428, e successive modifiche.
3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati, nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e da 50 metri per gli altri comuni.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena, e comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

## **Articolo 58**

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

## **Articolo 59**

1. Nell'area di cui all'art. 58 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
  - a) Alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
  - b) A strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

- c) Alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) A qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

#### **Articolo 60**

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

#### **Articolo 61**

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

#### **Articolo 62**

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

#### **Articolo 63**

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

### **CAPO XI - CAMERA MORTUARIA**

#### **Articolo 64**

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art.11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12 comma 2.

#### **Articolo 65**

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito

anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

## **CAPO XII – SALA PER AUTOPSIE**

### **Articolo 66**

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65.
2. Nella sala, munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

## **CAPO XIII – OSSARIO COMUNE**

### **Articolo 67**

1. Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## **CAPO XIV – INUMAZIONE**

### **Articolo 68**

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

### **Articolo 69**

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

### **Articolo 70**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

### **Articolo 71**

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie .

## **Articolo 72**

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

## **Articolo 73**

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

## **Articolo 74**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

## **Articolo 75**

1. Per inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.
4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.
5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

## **CAPO XV – TUMULAZIONE**

### **Articolo 76**

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

#### **Articolo 77**

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **CAPO XVI – CREMAZIONE**

#### **Articolo 78**

1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

#### **Articolo 79**

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 80**

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario del caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

#### **Articolo 81**

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti delle leggi sanitarie vigenti, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
3. Per la disciplina relativa all'affidamento delle ceneri, si rimanda a quanto disposto dal capo XXVI.

### **CAPO XVII – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

#### **Articolo 82**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della salute. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della salute dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

### **Articolo 83**

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

### **Articolo 84**

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
  - a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
  - b) Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

### **Articolo 85**

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'articolo 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

### **Articolo 86**

1. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
4. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.
5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

#### **Articolo 87**

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **Articolo 88**

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

#### **Articolo 89**

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.

### **CAPO XVIII – SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**

#### **Articolo 90**

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, il luogo di sepoltura a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

#### **Articolo 91**

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 54 e seguenti.

#### **Articolo 92**

1. Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 30 anni, salvo rinnovo.
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.
3. Con l'atto della concessione il comune può importare ai concessionari determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **Articolo 93**

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

#### **Articolo 94**

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco previo parere della commissione edilizia e nulla osta dell'ufficio di igiene della ASL.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

#### **Articolo 95**

1. Quando il cimitero è consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

### **CAPO XIX – SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

#### **Articolo 96**

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dalle vigenti leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il coordinatore sanitario della azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

#### **Articolo 97**

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente esaminato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

#### **Articolo 98**

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti e le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso e dal gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.
2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Articolo 99**

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

### **CAPO XX – REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI**

#### **Articolo 100**

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

### **CAPO XXI – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI**

#### **Articolo 101**

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio

comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

#### **Articolo 102**

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101., oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

#### **Articolo 103**

1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste le sepolture private esistenti nei cimiteri.

#### **Articolo 104**

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di in edificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

#### **Articolo 105**

1. A norma delle vigenti leggi sanitarie, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

### **CAPO XXII -PULIZIA DEL CIMITERO**

#### **Articolo 106**

1. Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei doveri, e salvo i giorni di cui all'articolo 111, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli Interessati, dovrà consentire anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del sindaco, sentito il coordinatore dell'Azienda sanitaria locale o sotto l'osservanza delle norme seguenti.

#### **Articolo 107 -Esecuzione lavori da parte dei concessionari**

1. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

2. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

#### **Articolo 108 - Divieto di trattamento del materiale da costruzione**

1. Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo evitando le opere di lavorazione, all'interno del cimitero.

#### **Articolo 109 - Trasporto materiale**

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

#### **Articolo 110 - Materiale proveniente da scavi e demolizioni**

1. Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere prontamente destinato allo smaltimento.
2. È soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi.

#### **Articolo 111 - Orario**

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

#### **Articolo 112 - Ingresso al cimitero**

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
2. È fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

#### **Articolo 113 - Circolazione e sosta**

1. È vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.
2. È vietato pure di sostare con veicoli di qualsiasi tipo lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
3. Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.
4. È vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

#### **Articolo 114 - Accesso ai cimiteri per lavori**

1. Gli autoveicoli non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

#### **Articolo 115 - Divieti di ingresso**

1. Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

#### **Articolo 116 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari**

1. È vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

#### **Articolo 117 - Manutenzione delle tombe – Ornamenti floreali**

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni, possono deporsi fiori e corone.
2. È consentito altresì coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di m. 1,10. Se del caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o di sradicamento.
3. Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari di cui al precedente art. 67 e l'obbligo della loro manutenzione prevista dall'art. 100, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

#### **Articolo 118 - Pulizia interna**

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

#### **Articolo 119 - Divieti speciali**

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
2. È vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
3. È pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

#### **Articolo 120 - Obbligo di comportamento**

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà chiamarlo al dovere, ed occorrendo denunciarlo all'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 121 - Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali**

1. Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, ferme restando le norme di cui all'art. 51 del presente regolamento, nonché ai funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espressa in vita.
2. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
  - Coniuge convivente;
  - Figli;
  - Genitori;
  - Altri parenti in ordine di grado.
3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale diritto.

### **Articolo 122 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il custode chiunque possa avervi interesse potrà prendere visione:
  - a) del registro delle sepolture;
  - b) del presente regolamento di polizia mortuaria;
  - c) Del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle tumulazioni delle salme in sepoltura privata in scadenza;
  - d) Dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza.

## **CAPO XXIII -PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI**

### **Articolo 123 -Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri**

1. Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali, con almeno un custode.

### **Articolo 124 - Custode**

1. Al custode è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza, ecc., e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce alle dipendenze dell'ufficio demografico per quanto attiene il servizio necroscopico e quello del cimitero e dell'Autorità sanitaria locale e del servizio di igiene pubblica dell'ASL per quanto riguarda l'igiene e la sanità.
2. Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

### **Articolo 125 - Relazione annuale del custode**

1. Periodicamente e comunque in caso di necessità il custode rimetterà all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'art. 100.

### **Articolo 126 - Responsabilità**

1. Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

### **Articolo 127 - Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni**

1. Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 52 riferentesi all'anno precedente.

### **Articolo 128 - Compiti particolari del custode**

1. Spetta, inoltre, al custode:
  - a) Ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
  - b) Tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 52 del presente regolamento;

- c) Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) Provvedere con l'aiuto dei necrofori alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) Provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) Assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica dell'ASL alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale nonché, occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.
- h) Raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati e bruciare, nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;
- i) Tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j) Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzione di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
- k) Provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- l) Custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- m) Segnalare al coordinatore dell'Azienda sanitaria locale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- n) Denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- o) Attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal coordinatore dell'ASL e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatagli.

#### **Articolo 129 - Necrofori – compiti**

1. Ai necrofori, oltre alla collaborazione con il custode per l'espletamento delle sue funzioni sono demandati i seguenti servizi principali:
  - a) Verifica dei feretri prima del loro impiego,
  - b) Deposizione della salma nel feretro e chiusura dello stesso,
  - c) Assistenza alla saldatura delle casse metalliche,
  - d) Caricamento o scaricamento dei feretri dal carro funebre,
  - e) Accompagnamento delle salme al cimitero con l'ordine di seppellimento sul quale dovrà annotarsi l'ora del trasporto,
  - f) Ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico.
2. Ove manchi il necroforo per qualsiasi motivo, i suddetti servizi saranno eseguiti dal custode.

#### **Articolo 130 - Vaccinazione del personale dipendente**

1. Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori nel cimitero debbono essere preventivamente sottoposti a vaccinazione antitetanica.

#### **CAPO XXIV - DISPOSIZIONE TRANSITORIE**

### **Articolo 131**

1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'unità sanitaria locale competente, può autorizzare speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Articolo 132**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis del D.Lgs.267/2000.
2. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione, il responsabile del procedimento dovrà attenersi ai seguenti criteri:
  - valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti
  - comportamento recidivo del trasgressore

### **Articolo 133**

1. Il regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (3), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 627, è abrogato.
2. È abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2389 (4), convertito dalla legge 15 marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurico di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927 (4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1928.

### **Articolo 134**

(approvato con Deliberazione C.C. n. 6 del 23/02/2004,  
modificato successivamente con Deliberazione di C.C. n. 27 del 15/06/2011)

1. Per tutte le situazioni pregresse non regolarizzate dal comune con un atto di concessione formale, ma per le quali risulti comunque versato il corrispettivo, verrà stipulato un contratto di concessione con decorrenza dalla data stessa del versamento di durata pari a quanto specificato nella sottostante tabella:
  - **antecedentemente al 22/09/1993:**
    - a) loculi: durata della concessione 50 anni;
    - b) aree cimiteriali: durata della concessione 99 anni;
  - **dal 23/09/1993**
    - a) loculi: durata della concessione 30 anni;
    - b) aree cimiteriali: durata della concessione 99 anni.

## **CAPO XXV - CONCESSIONI DI AREE E LOCULI**

### **Articolo 135 - Rinuncia a concessione cimiteriale**

1. E' fatto obbligo a tutti i concessionari di rinunciare alla concessione di aree o manufatti qualora, dopo aver provveduto alla sistemazione di salme, resti o ceneri in altro loco, siano rimasti inutilizzati, entro 1 anno dallo sgombero totale, pena la decadenza della concessione stessa

2. E' in ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

3. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario o da tutti gli aventi diritto.

4. La rinuncia determina un contratto di retrocessione della concessione; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma così determinata:

a) per la rinuncia alla concessione del diritto individuale in loculi o colombari o ossari, di durata trentennale, sarà corrisposto il rimborso del:

- 75% se la concessione è stata ottenuta da un periodo uguale o inferiore a 5 anni

- 65% se la concessione è stata ottenuta da un periodo superiore a 5 anni ed uguale o inferiore a 10 anni

- 50% se la concessione è stata ottenuta da un periodo superiore a 10 anni ed uguale o inferiore a 15 anni

- 30% se la concessione è stata ottenuta da un periodo superiore a 15 anni ed uguale o inferiore a 20 anni

- 10% se la concessione è stata ottenuta da un periodo superiore a 20 anni ed uguale o inferiore a 25 anni

b) per la rinuncia alla concessione di aree cimiteriali (sepolcri di famiglia) aventi concessioni della durata di 99 anni sarà rimborsato:

- Qualora il manufatto risulti già assegnabile ad altro concessionario: il 75% della valutazione effettuata dall'UTC, tenuti presenti il prezzo di concessione dell'area, la data di costruzione, i materiali impiegati per la realizzazione, la presenza di parti accessorie (nicchie, cappelline, ecc.)

- Qualora sia necessaria la demolizione ed il ripristino del loco da parte del Comune: il 25% del prezzo attuale di concessione di area di uguali dimensioni.

- Qualora l'area concessa non sia stata ancora utilizzata: il 90% della tariffa corrisposta all'atto della concessione.

5. I rimborsi vengono calcolati sulle tariffe di concessione in atto al momento della richiesta di retrocessione e la data di concessione è computata con riferimento a quella di rilascio.

6. Restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione.

### **Articolo 136 - Concessione di aree cimiteriali**

1. La concessione di un'area all'interno del cimitero monumentale, delimitata ed appositamente numerata, avviene con procedure diverse a seconda che si tratti:

A) di assegnazioni in seguito a richieste di parenti di defunti sepolti in aree unicamente individuate e ben definite:

B) di assegnazioni di una qualsiasi area disponibile (cioè non avente concessione e in cui non si conoscono parenti in vita dei defunti ivi sepolti, fino al 2° grado di parentela in linea retta o, in mancanza di essi, fino al 3° grado di parentela in linea collaterale, e preventivamente rientrata in possesso nella disponibilità patrimoniale del comune di Lanuvio).

2. Nel caso A l'area si assegnerà al richiedente che abbia un legame con il defunto di grado non superiore al 2° grado in linea retta o, in mancanza di essi, non superiore al 3° grado in linea collaterale. Non verranno presi in considerazione parenti di grado più elevato. L'istante produrrà, a corredo della domanda, la seguente documentazione: 1) certificazione del grado di parentela con ricostruzione dell'albero genealogico ed individuazione di tutti i parenti in linea retta fino al 2° grado o, in mancanza di essi, in linea collaterale fino al 3° grado di parentela; 2) dichiarazione sostitutiva di rinuncia a favore dell'istante di tutti gli aventi diritto in vita. Il responsabile del settore emetterà una determinazione, da pubblicare per 60 giorni all'albo pretorio on line, con cui si procede contestualmente alla riacquisizione dell'area nella disponibilità dell'ente ed alla sua successiva assegnazione all'istante.

3. Nel caso B, periodicamente, l'ufficio cimitero procederà: 1) alla ricerca ed individuazione di eventuali aree disponibili; 2) all'accertamento sull'esistenza di eventuali parenti fino al 2° grado in linea retta o, in mancanza, in linea collaterale fino al 3° dei defunti ivi sepolti; 3) affissione, per 60 giorni, di un avviso da pubblicare sia all'albo pretorio che all'ingresso del cimitero comunale e sull'area interessata, nonché sul sito internet del comune di Lanuvio, attinente il procedimento attivato per la riacquisizione delle stesse nella disponibilità dell'ente; 4) decorsi i termini dell'avviso, con una determinazione del I settore si procederà alla riacquisizione nella disponibilità dell'ente di tali aree; 5) l'ufficio procederà quindi all'affissione di un bando, da pubblicare per 60 giorni sia all'albo pretorio on line che sul sito internet del comune di Lanuvio, per il rilascio della concessione per 99 anni di tali aree a chiunque ne faccia richiesta nei termini; 6) per ogni area disponibile, verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri: a) grado di parentela con i defunti sepolti in tale area; b) residenza anagrafica nel comune di Lanuvio da almeno 5 anni; c) età avanzata. 7) L'assegnazione avverrà con determinazione del responsabile del settore.

### **Articolo 137 - Concessione di loculi cimiteriali**

1. La concessione di loculi deve essere autorizzata solo ed esclusivamente per la tumulazione di defunti già residenti nel comune di Lanuvio o deceduti nel comune di Lanuvio, fatta eccezione per titolari di concessioni pregresse o situazioni particolari documentate, per le quali è possibile rilasciare specifica autorizzazione.

2. Non è ammessa in nessun caso la traslazione di salme già assegnatarie di loculi regolarmente concessi, anche nel caso in cui i congiunti aventi titolo dichiarino di rinunciare al pregresso rapporto a favore della stipulazione di un nuovo contratto, con versamento degli interi oneri finanziari connessi. Si esclude quindi la possibilità di ricongiungere e di accorpare defunti già regolarmente tumulati.

3. Nel caso in cui il loculo concesso non venga utilizzato, la decorrenza dei termini prevista dal contratto si verifica comunque, con inizio dalla data di stipula. Nel caso in cui la sepoltura avvenga dopo molti anni e alla scadenza della concessione non sia ancora avvenuta la mineralizzazione della salma, la concessione dovrà essere rinnovata con nuovo onere a carico dei familiari.

4. L'importo della concessione è variabile in dipendenza del piano e della fila. Il costo maggiore si verifica in corrispondenza dei piani superiori e delle file centrali di loculi.

5: In caso di richieste di concessioni per più loculi, il numero massimo è di due; tutte le istanze si devono riferire a persone di età minima pari a 55 anni.

6. Per familiari in vita di età superiore ai 70 anni (coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella), o familiari con ridotte capacità motorie, e residenti nel comune di Lanuvio al momento della morte del congiunto, deve essere garantita in via prioritaria la posizione della prima e della seconda fila.

7. La regola generale da seguire per la concessione di loculi stabilisce che la prosecuzione delle assegnazioni di loculi avvenga da sinistra verso destra rispetto al visitatore che guardi il fronte dei medesimi.

8. Nel caso in cui il concessionario cambi residenza dopo aver stipulato la concessione, trova applicazione la sottosposta clausola che va inserita nel contratto e sottoscritta con doppia firma ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del c.c.:

*“Il sottoscritto concessionario prende atto ed accetta incondizionatamente che la validità del presente contratto di concessione è inderogabilmente subordinata al mantenimento della residenza nel comune di Lanuvio. Verificandosi il caso della sua novazione in qualsiasi momento della durata della medesima ed in dipendenza di qualsiasi fattispecie ed a chiunque imputabile, il vincolo scaturente dalla presente scrittura si intende immediatamente sciolto ed il loculo concesso libero da qualsiasi diritto eccezionale dalla parte. L'amministrazione comunale è pertanto pienamente titolata a rifiutare la sepoltura nel proprio cimitero comunale qualora si verifichi la circostanza prospettata. In ordine alla somma già versata all'atto della sottoscrizione della presente, si specifica che essa verrà escussa dall'amministrazione e ritenuta a titolo di risarcimento del danno indotto dalla immobilizzazione della proprietà comunale (loculo dato in concessione)”.*

## **CAPO XXVI - CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **Articolo 138 - Crematorio**

1. Il comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale di comuni vicini.

### **Articolo 139 -Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso.
2. Nel caso di cremazione per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il Sindaco del luogo ove è sepolta la salma.
3. L'ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare la presenza dei requisiti previsti dall'art. 79 del D.P.R. n. 285 del 1990.

### **Articolo 140 -Destinazione delle ceneri**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata e deve portare all'esterno il nome, il cognome la data di nascita e di morte del defunto

2. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
  - A) tumulate all'interno dei cimiteri a richiesta degli interessati ed in base a concessione, in sepoltura privata, nicchie, mensole, celletta ossario, loculo anche in presenza di un feretro;
  - B) Inumate nelle aree cimiteriali avute in concessione a condizione che le urne cinerarie siano realizzate in materiale non deperibile.
  - C) Affidate per la conservazione a familiare od altro soggetto a ciò autorizzato;
  - D) Disperse a cura di familiare o altro soggetto a ciò autorizzato.
3. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile, ed in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
4. In mancanza di apposita disposizione testamentaria e qualora i parenti, come individuati al precedente comma, non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui al comma 2 le ceneri vengono tumulate nei loculi destinati ad ossario comunale.
5. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
6. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
  - a) Dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli da 74 a 77 del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - b) Dall'esecutore testamentario;
  - c) Dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  - d) Dal tutore di minore o interdetto;
  - e) In mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.
7. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, a spese delle parti interessate, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
8. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione sono rilasciate previa valutazione di conformità delle relative modalità che, in assenza di volontà scritta del defunto, devono essere dichiarate dagli aventi titolo di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo.
9. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 2 c. 10, della L.R. 20/2007.

## **Articolo 141 - Affidamento delle ceneri**

1. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un'urna di materiale che ne consenta una perfetta chiusura e riportante all'estero insieme ai dati anagrafici un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.
2. Il soggetto che intende richiedere l'affidamento delle ceneri deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa del coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:
  - Dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie all'affidamento e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori aventi titolo ai sensi del precedente comma;
  - Dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per eventuali controlli da parte del Comune;
  - Descrizione del luogo, in territorio del Comune di Lanuvio, ove le ceneri verranno custodite;
  - La conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
  - L'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
  - La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna a proprie spese nel cimitero nel caso in cui non intendesse più conservarla presso di sé;
  - L'insussistenza di impedimenti alla conservazione dell'urna da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
  - L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione di residenza entro il termine di 30 giorni dall'evento;
3. Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta – all'atto di autorizzazione – la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione il comune di provenienza deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto dell'urna.
5. Se l'affidatario dell'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a comunicarlo all'ufficio servizi cimiteriali del proprio comune di residenza e a conferirla per la conservazione a sue spese nel cimitero dello stesso comune, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto, e al comune di decesso.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Nel caso non si riesca ad individuare altro affidatario ai sensi di legge, le ceneri sono disperse nel cinerario comune del cimitero del luogo di rinvenimento.

## **Articolo 142 – Dispersione delle ceneri**

1. L'esecutore della dispersione delle ceneri deve presentare apposita istanza al Comune di decesso, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa dal coniuge o dalla maggioranza dei parenti di pari grado davanti

all'Ufficiale dello Stato Civile di decesso o di residenza, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- Dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie alla dispersione e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori soggetti aventi titolo di esecutore alla dispersione;
  - L'impegno ad eseguire personalmente la dispersione nel rispetto della L.R. 20/2007 e del presente regolamento;
  - L'impegno a consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati;
  - L'indicazione del termine e del luogo, in territorio del Comune di Lanuvio, ove le ceneri verranno disperse individuato nel rispetto di quanto stabilito dal presente capo o in via alternativa l'impegno a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri;
  - In caso di richiesta di dispersione in area privata, dichiarazione autenticata del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano: a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono; b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro;
  - Dichiarazione di assenza di corresponsione a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa di alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
  - La conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
  - L'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'una ad altre persone;
  - L'insussistenza di impedimenti alla dispersione delle ceneri da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
  - L'indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui la stessa non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, a spese dell'affidatario.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza dell'ufficiale di Stato Civile, il quale deve darne notizia al Comune dove le ceneri verranno disperse.
  3. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
  4. L'esecutore della dispersione dovrà darne notizia al Comune ove avverrà la dispersione stessa.
  5. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

#### **Articolo 143 – Dispersione nei cimiteri – Senso comunitario della morte**

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri in apposite aree delimitate, che possono anche assumere la funzione di cinerario comune. Qualora il cimitero non disponga di cinerario, la dispersione può essere effettuata presso l'ossario comune.
2. Nell'area del cimitero appositamente delimitata sono disperse, alla presenza di personale incaricato dal Comune e previo accertamento della titolarità della persona che intende effettuare l'operazione, le ceneri di defunti indipendentemente dal luogo di cremazione.
3. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

4. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le ubicazioni e le modalità per la realizzazione di targhe individuali o cumulative riportanti i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse nel territorio comunale. Il costo di realizzazione e posa della targa saranno a carico dell'affidatario dell'urna.
5. La permanenza della targa è prevista in anni 10 rinnovabili in frazioni annuali per un massimo di ulteriori 5 anni. In tale area sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

#### **Articolo 144 – Dispersione in aree naturali pubbliche e private**

1. La dispersione in natura nel territorio di Lanuvio è consentita al di fuori dei centri abitati come definiti dall'art. 3 c.1, n. 8 D. Lgs. 285/1992:
  - In montagna a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
  - Nei laghi ad oltre duecento metri dalla riva nei tratti liberi da natanti e manufatti;
  - Nei fiumi nei tratti liberi da natanti e manufatti;
  - In aree naturali a distanza di oltre duecento metri da centri ed insediamenti abitativi.
2. La dispersione in acqua non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree naturali di proprietà o in possesso del Comune dove è ammessa la dispersione delle ceneri secondo le disposizioni dell'art. 4 L.R. 20/2007. Sono comunque escluse le aree adibite a campeggio o ad uso turistico o destinate a sede di esercizi pubblici o commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande. Sono altresì escluse le aree adibite a verde attrezzato o a giardini di infanzia o in generale a giardini pubblici.
4. La dispersione delle ceneri in natura in aree private all'aperto al di fuori dei centri abitati, è effettuata con il consenso dei proprietari e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 46 c.1.
5. Il titolare dell'autorizzazione dà comunicazione al Comune dell'avvenuta dispersione dichiarando sotto la sua personale responsabilità che l'evento è avvenuto. Detta comunicazione è acquisita all'ufficio protocollo ed assegnata all'Ufficiale dello Stato Civile.

#### **Articolo 145 – Controlli**

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente capo, e l'accertamento delle relative violazioni, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altro organo di polizia, possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. La Giunta Comunale disciplina con proprio provvedimento l'estensione e la periodicità dei controlli presso il domicilio degli affidatari di urne.
3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al presente capo, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Articolo 146 – Registri per la cremazione**

1. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, di rinuncia e di dispersioni delle ceneri sono annotati in apposito registro, provvedono a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio dell'affidatario.

## **CAPO XXVII - ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI**

### **Articolo 147- Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune. Gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, previa autorizzazione dell'ufficio competente.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

### **Articolo 148 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente competente, su conforme parere del Responsabile sanitario dell'ASL competente, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/09/1900 N. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenendo presente il tipo di sepoltura e la superficie concessa.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale e le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e restaurarla, sono autorizzate con permesso dal responsabile del servizio competente.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazione ed i permessi di cui sopra devono contenere le prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

### **Articolo 149 - Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. E' in facoltà del responsabile del servizio Lavori Pubblici chiedere il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

### **Articolo 150 – Modalità ed esecuzione dei lavori**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose o persone.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio competente.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi competenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. La circolazione dei veicoli delle imprese è consentita nei percorsi e secondo gli orari stabiliti dal responsabile del servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
5. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
7. Salvo diversa indicazione del Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti per consentire il libero accesso dei visitatori.

#### **Articolo 151 -Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio competente.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

#### **Articolo 152 – Vigilanza**

1. Il responsabile del servizio competente vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale.